



Bruxelles, **XXX**
[...] (2014) **XXX** draft

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo ai fini della conformità e dell'equivalenza con riguardo all'importazione di prodotti biologici

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo ai fini della conformità e dell'equivalenza con riguardo all'importazione di prodotti biologici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91¹, in particolare l'articolo 32, paragrafo 2, l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 prevede che i prodotti importati da un paese terzo possano essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici se, in particolare, sono conformi alle norme di produzione biologica e di etichettatura (dei prodotti biologici) dell'Unione e se tutti gli operatori interessati sono stati soggetti a controllo da parte di un'autorità o di un organismo di controllo riconosciuti dalla Commissione ai fini dell'importazione di tali prodotti conformi. L'applicazione del regime di importazione dei prodotti conformi è stata ritardata al fine di dare alle autorità e agli organismi di controllo più tempo per preparare la domanda di riconoscimento ai fini della conformità. Prima di iniziare il processo di valutazione delle domande di riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo ai fini della conformità, è opportuno modificare alcune disposizioni relative all'applicazione del regime di importazione dei prodotti conformi sulla base dell'esperienza maturata con l'applicazione del regime di importazione di prodotti equivalenti. A tal fine è necessario adattare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione² per quanto riguarda l'applicazione del regime di importazione dei prodotti conformi.
- (2) Al fine di garantire la trasparenza del regime di importazione dei prodotti conformi e l'efficace supervisione delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti, è opportuno esigere che tali autorità e organismi di controllo pubblichino su Internet un elenco degli operatori soggetti al loro sistema di controllo e le misure di controllo applicate, nonché inserire tali informazioni nell'elenco di tali autorità ed organismi di controllo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (3) Per garantire condizioni eque per la supervisione, da parte della Commissione, delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti, è opportuno introdurre requisiti concernenti gli organismi di accreditamento che possono accreditare gli organismi di controllo ai fini dell'importazione di prodotti conformi nell'Unione. È inoltre

¹ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

² Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

necessario prevedere la possibilità per la Commissione di contattare direttamente gli organismi di accreditamento e le autorità competenti dei paesi terzi per rendere più efficace la supervisione degli organismi e delle autorità di controllo.

- (4) L'esperienza ha dimostrato che, per effettuare una supervisione efficace, la Commissione deve disporre del piano di audit aggiornato, elaborato dall'organismo di accreditamento o dall'autorità competente, relativo alle autorità o agli organismi di controllo riconosciuti ai fini della conformità. Pertanto, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento, le autorità o gli organismi di controllo dovrebbero accludere ai loro fascicoli tecnici un tale piano di audit aggiornato.
- (5) Per motivi di semplificazione amministrativa, in particolare per distribuire equamente i lavori da svolgere per la supervisione, da parte della Commissione, dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza, da un lato, e delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza o della conformità, dall'altro, è opportuno allineare il termine per la presentazione delle relazioni annuali delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini della conformità con il termine fissato per la presentazione delle relazioni annuali da parte delle autorità o degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza.
- (6) È necessario determinare in quali casi un'autorità o un organismo di controllo riconosciuti ai fini della conformità possono essere soppressi dall'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1235/2008, allo stesso modo in cui è prevista la soppressione dall'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza di cui all'allegato IV dello stesso regolamento.
- (7) Al fine di garantire la tracciabilità e il controllo delle importazioni dei prodotti lungo tutta la catena, dal produttore nel paese terzo al consumatore nell'Unione, è necessario che nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia fatto riferimento al documento giustificativo per quanto riguarda le importazioni di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al certificato di ispezione per quanto riguarda le importazioni di cui all'articolo 33 dello stesso regolamento e che sia posto in essere un meccanismo per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
- (8) Analogamente al caso dell'importazione di prodotti biologici nell'ambito del regime delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza, è necessario stabilire le misure da adottare in caso di importazione di prodotti non conformi nell'ambito del regime delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini della conformità.
- (9) È necessario tener conto dei risultati del processo di riesame, attualmente in corso, del quadro giuridico del settore della produzione biologica e, in particolare, di quelli relativi al regime delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza nei paesi terzi a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. Dal riesame è emerso che le norme applicate da tali autorità e organismi sono diverse e potrebbero difficilmente essere considerate equivalenti alle rispettive norme dell'Unione. La moltiplicazione delle norme applicabili alle autorità e agli organismi di controllo costituisce inoltre un ostacolo a una supervisione efficiente a parte della Commissione. Alla luce di tali risultanze, è opportuno introdurre un termine ultimo per il ricevimento di nuove domande delle autorità e degli organismi di controllo che desiderano essere riconosciuti ai fini dell'equivalenza o che intendono estendere la portata del loro riconoscimento. Le domande pervenute dopo tale termine non dovrebbero più essere ricevibili.

- (10) Al fine di fornire alle autorità e agli organismi di controllo riconosciuti tempo sufficiente per preparare le domande di riconoscimento ai fini della conformità è necessario prorogare fino al 31 dicembre 2018 il periodo di inclusione nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 di tali autorità e organismi. Fino a tale data la Commissione continuerà a valutare annualmente, sulla base delle relazioni annuali, delle notifiche di irregolarità o di qualsiasi altra informazione ricevuta in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1235/2008, se i requisiti per l'inclusione nell'elenco continuano ad essere rispettati.
- (11) Il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo ai fini dell'equivalenza per specifici paesi terzi si è rivelato oneroso per le autorità e gli organismi di controllo ed è estremamente complesso dal punto di vista amministrativo. Pertanto, al fine di semplificare la procedura di riconoscimento, le autorità e gli organismi di controllo dovrebbero essere riconosciuti, sia ai fini della conformità che ai fini dell'equivalenza, sulla base di una valutazione delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate, indipendentemente dal paese terzo da cui i prodotti sono importati nell'Unione.
- (12) L'applicazione del regime di importazione dei prodotti conformi e l'abolizione dell'obbligo di collegare il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo a norma dell'articolo 32 e dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 a specifici paesi terzi comporterà una semplificazione amministrativa generale delle procedure di riconoscimento in questione. È pertanto opportuno adattare la procedura di valutazione delle domande di riconoscimento.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (14) Al fine di assicurare una transizione armoniosa dai regimi di importazione di prodotti biologici attualmente vigenti ai nuovi regimi di importazione, è opportuno prevedere una data successiva per la presentazione delle domande, tranne per quanto riguarda la disposizione sulla richiesta di informazioni agli organismi di accreditamento o, se del caso, alle autorità competenti che dovrebbe applicarsi immediatamente nel caso di autorità e organismi di controllo attualmente riconosciuti ai fini dell'equivalenza.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

- (1) all'articolo 2, il punto 7 è sostituito dal seguente:
- "7. "relazione di valutazione", la relazione di valutazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, redatta da un organismo di accreditamento o da una autorità competente, che include le informazioni sulle analisi dei documenti con le descrizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, sulle verifiche d'ufficio, comprese le verifiche orientate al rischio, eseguite mediante osservazione diretta nei luoghi critici e in paesi terzi rappresentativi."

- (2) L'articolo 3, paragrafo 2, è così modificato:
- (a) la lettera b) è soppressa;
 - (b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le categorie di prodotto;";
 - (c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) l'indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l'elenco aggiornato degli operatori soggetti al sistema di controllo, con l'indicazione della situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti nonché un punto di contatto in cui sono reperibili informazioni sugli operatori e sui prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;"
 - (d) è aggiunta la seguente lettera f):
"f) l'indirizzo del sito Internet in cui è reperibile una presentazione completa delle misure di controllo applicate dall'autorità o dall'organismo di controllo nei paesi terzi."
- (3) L'articolo 4 è così modificato:
- (a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
 - "1. La Commissione esamina le domande di riconoscimento di un organismo di controllo o di un'autorità di controllo e di inclusione dei medesimi nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante. Per la compilazione del primo elenco sono presi in considerazione solo i fascicoli completi di domanda redatti secondo il modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. La Commissione aggiorna l'elenco periodicamente.
 - 2. Le domande possono essere presentate da organismi e da autorità di controllo stabiliti nell'Unione o in un paese terzo. Gli organismi di controllo stabiliti nell'Unione sono accreditati da un organismo nazionale di accreditamento nell'Unione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Se l'organismo di controllo è stabilito in un paese terzo, è accreditato da un organismo nazionale di accreditamento nell'Unione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008, o da un organismo di accreditamento fuori dall'Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l'egida del Forum internazionale per l'accreditamento.
- * Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).";
- (b) il paragrafo 3 è così modificato:
 - i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- "a) una presentazione generale delle attività dell'organismo o dell'autorità di controllo nei paesi terzi, con una stima del numero di operatori interessati e un'indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari destinati ad essere esportati nell'Unione a norma dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;
- b) una descrizione dettagliata delle modalità di attuazione dei titoli II, III e IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2008 nei paesi terzi;"
- ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - "d) l'impegno a rispettare i requisiti legali imposti all'organismo o all'autorità di controllo dalle autorità dei paesi terzi e il piano aggiornato di audit redatto, rispettivamente, dall'organismo di accreditamento o dall'autorità competente;"

(4) L'articolo 5 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell'elenco, immediatamente dopo che tali modifiche hanno avuto luogo; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che li riguardano;

b) tenere a disposizione e comunicare, alla prima richiesta, ogni informazione sulle proprie attività di controllo nei paesi terzi; dare accesso ai propri uffici e impianti agli esperti designati dalla Commissione;"

ii) alla lettera c), la data del "31 marzo" è sostituita da "28 febbraio";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se il certificato di accreditamento di un organismo di controllo che figura nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento è soppresso perché non soddisfa più i requisiti per l'accreditamento, la Commissione sopprime senza indugio dall'elenco l'organismo di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.";

(c) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. In conformità alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, un organismo o un'autorità di controllo, o un riferimento a una specifica categoria di prodotto in relazione a detto organismo o detta autorità di controllo, può essere soppresso dall'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento nei seguenti casi:

(a) se la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera c), non è pervenuta alla Commissione entro il 28 febbraio;

(b) se l'organismo o l'autorità di controllo non notifica tempestivamente alla Commissione le modifiche al fascicolo tecnico;

- (c) se non fornisce informazioni alla Commissione durante le indagini su un caso di irregolarità;
- (d) se non ha adottato provvedimenti correttivi adeguati in risposta alle irregolarità e alle infrazioni constatate;
- (e) se rifiuta di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione o se una verifica in loco ha esito negativo a seguito del malfunzionamento sistematico delle misure di controllo;
- (f) in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati dall'organismo o dall'autorità di controllo.

Se un organismo o un'autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati a seguito di una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema e che non può essere inferiore a 30 giorni, tale organismo o autorità di controllo è soppresso senza indugio dall'elenco in conformità alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.";

- (d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Non appena possibile la Commissione rende pubblico l'elenco modificato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.";

- (e) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Ai fini della supervisione la Commissione può chiedere agli organismi di accreditamento o, se del caso, alle autorità competenti di fornire informazioni complementari.".

- (5) Nel titolo II, capo 2, sono inseriti i seguenti articoli 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater*:

"Articolo 6 bis

Immissione in libera pratica

Se una partita è importata conformemente all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007, il documento giustificativo dell'ultimo operatore nel paese terzo esportatore deve essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui è presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

Se una partita proveniente da un paese terzo è oggetto di una o più preparazioni ai sensi dell'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007 prima della sua immissione in libera pratica, il documento giustificativo degli operatori interessati deve essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui è presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

Nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica è fatto riferimento al numero del documento giustificativo dell'ultimo operatore nel paese terzo esportatore e, se del caso, al numero del documento giustificativo degli operatori che hanno partecipato alle preparazioni successive prima dell'immissione in libera pratica.".

"Articolo 6 ter

Scambio di informazioni

Le autorità doganali trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale le informazioni sui prodotti dichiarati come importati a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti campi del documento amministrativo unico (DAU):

- (a) data: casella n. 54 del DAU;
- (b) codice delle merci: casella n. 33 del DAU;
- (c) designazione delle merci: casella n. 31 del DAU;
- (d) massa netta: casella n. 38 del DAU;
- (e) destinatario: casella n. 8 del DAU;
- (f) numero del documento giustificativo: casella n. 44 del DAU.

Articolo 6 quater

Prodotti non conformi

1. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 o del regolamento (CE) n. 889/2008, l'immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichettatura, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità di tali prodotti.

2. Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di sospette infrazioni e irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati controllati da autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 32 di detto regolamento, l'importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.

L'importatore e l'organismo o l'autorità di controllo che ha redatto il documento giustificativo di cui all'articolo 6 del presente regolamento informano immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché, ove opportuno, la Commissione. L'autorità o l'organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore o da altre fonti consentano di appurare che il sospetto di infrazioni e irregolarità è stato eliminato.

3. Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un'autorità di controllo di uno Stato membro o di un paese terzo nutre sospetti fondati su un'infrazione o irregolarità per quanto riguarda la conformità dei prodotti importati, controllati dalle autorità o dagli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 32 dello stesso regolamento, alle disposizioni del medesimo, adotta tutti i provvedimenti necessari conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 e ne informa immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità

competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché la Commissione.

4. Se la Commissione, dopo aver ricevuto una comunicazione da parte di uno Stato membro che la informa di sospetti fondati su un'infrazione o irregolarità per quanto riguarda la conformità di prodotti biologici importati alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 o del presente regolamento, notifica la comunicazione a un'autorità o a organismo di controllo riconosciuto a norma dell'articolo 32 del regolamento citato, tale autorità o organismo esamina l'origine della presunta irregolarità o infrazione ed informa dell'esito dell'indagine e delle misure adottate la Commissione e lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale. Tali informazioni sono trasmesse entro 30 giorni di calendario dalla data d'invio della notifica originaria da parte della Commissione.

Lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale può chiedere alla Commissione di richiedere, se necessario, informazioni supplementari da trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato. In ogni caso, dopo aver ricevuto una risposta o informazioni supplementari, lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale inserisce le annotazioni e gli aggiornamenti necessari nel sistema informatico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.

* Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).".

(6) L'articolo 10 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera b) è soppressa;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le categorie di prodotto;"

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I prodotti originari dei paesi terzi inseriti nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti di cui all'articolo 7 e appartenenti a una categoria che non figura in tale elenco possono essere inseriti nell'elenco di cui al presente articolo.".

(7) L'articolo 11 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione esamina le domande di inclusione dell'organismo o dell'autorità di controllo nell'elenco di cui all'articolo 10, o le domande di ampliamento della portata del riconoscimento, in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Solo le domande complete ricevute anteriormente al 30 settembre 2015 sono considerate ammissibili.";

(b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) una presentazione generale delle attività dell'organismo o dell'autorità di controllo nei paesi terzi, con una stima del numero di operatori interessati e un'indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari destinati ad essere esportati nella Comunità nell'ambito del regime

previsto dall'articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;"

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'impegno di rispettare i requisiti legali imposti all'autorità o all'organismo di controllo dalle autorità dei paesi terzi;"

(8) L'articolo 12 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell'elenco, immediatamente dopo che tali modifiche hanno avuto luogo; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, che li riguardano;"

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se il certificato di accreditamento di un organismo di controllo incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento è soppresso perché non soddisfa più i requisiti per l'accreditamento, la Commissione sopprime senza indugio dall'elenco l'organismo di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.";

(c) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. In conformità alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, un organismo o un'autorità di controllo, o un riferimento a una specifica categoria di prodotto in relazione a detto organismo o detta autorità di controllo, può essere soppresso dall'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento nei seguenti casi:

- (a) se la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è pervenuta alla Commissione entro il 28 febbraio;
- (b) se l'organismo o l'autorità di controllo non notifica tempestivamente alla Commissione le modifiche al fascicolo tecnico;
- (c) se non fornisce informazioni alla Commissione durante le indagini su un caso di irregolarità;
- (d) se non ha adottato provvedimenti correttivi adeguati in risposta alle irregolarità e alle infrazioni constatate;
- (e) se rifiuta di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione o se una verifica in loco ha esito negativo a seguito del malfunzionamento sistematico delle misure di controllo;
- (f) in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati dall'organismo o dall'autorità di controllo.

Se un organismo o un'autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati a seguito di una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema e che non può essere inferiore a 30 giorni, tale organismo o

autorità di controllo è soppresso dall'elenco senza indugio in conformità alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.";

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Non appena possibile la Commissione rende pubblico l'elenco modificato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.";

(e) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Ai fini della supervisione la Commissione può chiedere agli organismi di accreditamento o, se del caso, alle autorità competenti di fornire informazioni complementari.".

(9) L'articolo 13 è così modificato:

(a) nel paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

"Nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica si fa riferimento al certificato di ispezione che copre i prodotti oggetto della dichiarazione.";

(b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dall'autorità o dall'organismo di controllo pertinente riconosciuto a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.".

(10) È inserito il seguente articolo 13 *bis*:

"Articolo 13 bis

Scambio di informazioni

Le autorità doganali trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale le informazioni sui prodotti dichiarati come importati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti campi del documento amministrativo unico (DAU):

(a) data: casella n. 54 del DAU;

(b) codice delle merci: casella n. 33 del DAU;

(c) designazione delle merci: casella n. 31 del DAU;

(d) massa netta: casella n. 38 del DAU;

(e) destinatario: casella n. 8 del DAU;

(f) numero del certificato di ispezione: casella n. 44 del DAU.".

(11) L'articolo 16 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per ogni domanda ricevuta in conformità agli articoli 8 e 11, dopo aver debitamente consultato gli Stati membri secondo il regolamento interno specifico, la Commissione nomina due Stati membri correlatori. La Commissione ripartisce le domande tra gli Stati membri in proporzione al numero di voti di cui dispone ogni Stato membro nel comitato per la produzione biologica. Gli Stati membri correlatori esaminano i documenti e le informazioni relativi alla domanda previsti agli articoli 8 e 11 e redigono una relazione. Per la gestione e la revisione degli elenchi, esaminano anche le relazioni annuali e tutte le altre informazioni di cui agli articoli 9 e 12 relative all'inclusione negli elenchi."

(12) L'allegato IV è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di pubblicazione del regolamento]. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 8, lettera e), si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Il presidente

[...]